



COMUNE DI MARA

Provincia di Sassari

C.A.P. 07010 Via A. Mariani n° 1 tel. 079805068 Fax 079805320

UFFICIO SINDACO

ORDINANZA SANITARIA N°13/2020

DEL 05/09/2020

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n°12/2020 è stato attivato il Centro operativo comunale di protezione civile a causa di un decesso di una persona residente risultata affetta da covid-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l'andamento dei flussi turistici presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

POSTO, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti da epidemia covid-19, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici; riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

RITENUTA la necessità di conformarsi alle prescrizioni Governative e Regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19 nel territorio Regionale della Sardegna;

VISTI

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

- l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;
- Le ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna;
- D.Lgs n°267 del 18 Agosto 2000 art. 50;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico e Polizia Locale,

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 05 SETTEMBRE 2020 e fino A FINE EMERGENZA:

1. è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
2. Rimane ferma la sospensione all'aperto o al chiuso, delle attività di sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Verrà temporaneamente sospesa qualsiasi attività presso il centro di aggregazione sociale e presso la struttura ricettiva ex colonia di Bonu Ighinu di Mara;

3. Dovrà essere effettuata la chiusura degli esercizi pubblici e dei circoli che effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 21:00 serali al fine di evitare assembramenti fino a fine emergenza sanitaria. I locali interessati sono:
- a. Antico bar della Piazza di Nughes Massimiliano;
 - b. Circolo il Covo di Gerolamo Ballone.

E' permesso al circolo il Covo di effettuare l'asporto di pizze per i soci, ma non di fare entrare i soci dopo le ore 21:00.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e la Compagnia barracellare il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mara e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.mara.ss.it e il profilo Facebook del Comune di Mara.

Che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è l'agente di PL Sechi Maria Sara, Agente della Polizia Locale il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

Copia del presente provvedimento:

- È notificato a ciascun interessato;
- Pubblicato all'Albo pretorio online del Comune
- Verrà trasmessa:
 - -A.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21b – Sassari serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;
 - Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia no 31, Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;
 - Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
 - Ai carabinieri della Stazione di Padria

Eventuale Ricorso, contro il presente provvedimento, può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, nel termine di sessanta (60) giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi (120) giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 05/09/2020

IL SINDACO
(Ligios Salvatore)